

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, NICOTRA

Presentata il 23 ottobre 1987

Norme transitorie per il collocamento in ruolo dei professori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il passaggio dal preesistente ordinamento della docenza universitaria a quello sancito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla base dei criteri stabiliti con gli articoli 3 e 6 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha aperto e lasciato irrisolti alcuni problemi di diritto transitorio, dei quali occorre che si faccia carico il legislatore.

Come è noto, i professori incaricati da oltre tre anni sono stati inquadrati nel ruolo dei professori associati, sulla base di un giudizio di idoneità che ha comportato la valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati e dell'attività didattica da loro svolta (articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Gli aventi titolo all'inquadramento che svolgevano un incarico di insegnamento

rimasti assegnati all'insegnamento già ricoperto (articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

Tra questi docenti vi sono coloro che, avendo ricoperto già in passato un incarico di insegnamento nelle facoltà, hanno svolto e svolgono funzioni del tutto identiche a quelle già dei titolari di cattedra, ora professori di prima fascia. Essi hanno poi sostenuto, come si è detto, un giudizio a carattere nazionale.

Nel vigore del precedente ordinamento universitario, inoltre, le commissioni dei concorsi a cattedra, oltre a formare una terna di nomi di vincitori formulavano dei giudizi di « maturità » scientifica e didattica, che in sostanza sancivano l'idoneità a ricoprire una cattedra per concorrenti che pur non rientravano nella terna.

Alcuni dei professori di cui si è detto hanno pure conseguito tali giudizi favorevoli, che in sostanza hanno accertato nei loro confronti quella « piena maturità scientifica » che, a norma dell'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, rappresenta il titolo per accedere alla fascia dei professori ordinari.

Sembra dunque evidente che i docenti i quali sono stati ripetutamente valutati in modo positivo, a livello nazionale e nella facoltà di appartenenza, abbiano ogni titolo per ricoprire, nell'ambito del nuovo ordinamento, un posto di ruolo di prima fascia.

Il legislatore non ha, in verità, omesso di prendere in speciale considerazione tali posizioni, allorché, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ha previsto che nell'assegnazione alle facoltà dei posti di professore ordinario, una quota del 20 per cento sia assegnata, in deroga ai criteri programmatici previsti, per tener conto delle « richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline ». In sostanza dunque il legislatore ha già riconosciuto che tali docenti hanno una legittima aspettativa a conseguire il posto di ruolo di professore ordinario, nella facoltà cui già appartengono e in cui insegnano, e ciò in vista della loro specifica posizione e anche in deroga alle norme ordinarie.

Solo che il legislatore non ha tenuto conto della circostanza che assai spesso tali docenti, proprio in ragione del loro *curriculum*, si trovano obiettivamente svantaggiati nel concorrere con altri docenti delle nuove leve.

Chi conosce le logiche del mondo universitario ben sa come studiosi e docenti di grande esperienza, con una lunga carriera scientifica e didattica alle spalle, titolari di insegnamenti autonomi, estranei ormai, avendo i loro maestri lasciato l'insegnamento, a quelle scuole o gruppi

accademici cui usualmente appartengono gli studiosi più giovani, proprio per questo possano trovare più difficilmente tra i professori ordinari, componenti delle commissioni di concorso, l'appoggio necessario per entrare nel numero dei vincitori (e ciò specie se si tiene conto che le commissioni, in cui possono entrare anche i professori straordinari, sono oggi formate sulla base di un sorteggio nell'ambito di una rosa di eletti, per accedere alla quale basta un numero limitato di voti: cfr. articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31). D'altra parte i concorsi sono retti da regole e prassi fondate sulla più larga discrezionalità nell'apprezzamento di merito dei titoli, donde la difficoltà di evitare lo scavalco di studiosi anziani e titolari da parte di altri, più giovani ma più « protetti », anche quando ciò può dare luogo a clamorose ingiustizie.

Per queste ragioni sembra dunque necessario che la particolarissima situazione dei docenti di cui si è parlato — che più di altri hanno subito le conseguenze negative dei ritardi e delle incertezze che hanno segnato il trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento universitario — sia presa in considerazione dal legislatore con una specifica disciplina transitoria.

Altrettanto è avvenuto a suo tempo, come è noto, con l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 (contenente « Misure urgenti per l'Università »), che ha previsto l'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari — ora di prima fascia — dei professori aggregati in servizio o dei vincitori di concorsi a professori aggregati, nonché di coloro che pur essendo stati compresi in passato nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra non fossero professori di ruolo e si trovassero in servizio in qualità di professori o assistenti di ruolo.

L'analogia con la situazione di cui qui ci si occupa è di tutta evidenza. Come in quel caso, anche nel nostro ci si trova di fronte a personale già inquadrato nei

ruoli universitari (in qualità di aggregato o di assistente, allora; in qualità di associato, oggi), titolare di insegnamento; oggi come allora si tratta di docenti che hanno sostenuto giudizi di carattere nazionale circa la loro idoneità e maturità scientifica e didattica (nel concorso per aggregato o nel concorso a cattedra, allora; nel concorso a cattedra e nel giudizio per associato, oggi).

Come in quel caso il legislatore sentì il bisogno di dettare una disciplina transitoria per l'inquadramento degli aggregati e degli incaricati già vincitori di concorso ma non nominati professori di ruolo, così oggi si palesa l'esigenza di una disciplina transitoria per l'inquadramento nel ruolo dei professori ordinari degli associati già incaricati, titolari per oltre nove anni di insegnamento nelle fa-

coltà, già indicati maturi in concorso a cattedra.

Allo scopo di sancire tale disciplina transitoria, che riguarda un numero limitato di docenti e una situazione del tutto singolare, insuscettibile di ripetersi nel tempo perché legata alla transizione dal vecchio al nuovo ordinamento della docenza universitaria, è intesa la proposta che si formula in allegato.

In essa sono definiti con grande rigore i requisiti per poter fruire dell'inquadramento, richiedendosi il concorso della qualità di associati, di una anzianità di almeno nove anni nella titolarità di un insegnamento nell'ambito della facoltà, e la perdurante titolarità di questo; nonché del conseguimento della « maturità » in un concorso a cattedra svoltosi secondo l'ordinamento precedente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari della prima fascia, con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella diversa classe corrispondente a quella in godimento, e con l'anzianità in essa maturata, i professori associati che possiedono, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline, e ricoprano alla stessa data, un insegnamento ufficiale in una facoltà;

b) siano stati riconosciuti maturi dalla commissione giudicatrice di un concorso a cattedra bandito, per una disciplina del gruppo a cui si riferisce l'insegnamento ricoperto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

2. I professori di cui al comma 1 sono inquadrati, anche in soprannumero, nella facoltà presso la quale essi prestano servizio, e conservano la titolarità dell'insegnamento ricoperto sino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

3. I relativi posti sono assorbiti nell'organico della facoltà in occasione della prima assegnazione successiva, e sono portati in deduzione alla quota del 20 per cento dei posti da assegnare ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.